

**20/91/CR5bis/C9****Linee Guida per la realizzazione degli Esami conclusivi dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) in relazione all'emergenza epidemiologica Covid-19**

La proposta di *Linee Guida per la realizzazione degli Esami conclusivi dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP)* contenuta nel presente documento scaturisce dalla necessità di prevedere, in relazione all'attuale emergenza epidemiologica Covid-19, la possibilità di concludere i percorsi di IeFP e di IeFP per adulti, relativi all'anno formativo 2019/2020, conducendo gli esami anche in modalità a distanza.

L'obiettivo del provvedimento - considerate le misure restrittive adottate per contrastare e contenere la diffusione del contagio del Covid-19 a far data dal 23 febbraio 2020, che hanno fortemente condizionato il regolare proseguimento delle attività formative, inclusi i percorsi di IeFP - è individuare gli elementi minimi comuni a tutte le Regioni e Province autonome, a partire dalla cornice regolatoria tracciata dall'*Accordo in Conferenza delle Regioni e PA, in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale* del 20 febbraio 2014 e dagli orientamenti emersi a livello territoriale su regole e criteri in materia, con riferimento ai percorsi di IeFP e in alcuni casi ai percorsi di formazione per adulti.

La struttura dell'Accordo del 2014 può essere mantenuta, ma integrata e aggiornata, considerando il carattere straordinario dell'emergenza epidemiologica in atto e le novità normative nel frattempo intervenute, quali:

- la legge n. 107 del 13 luglio 2015 e, in particolare, il d.lgs. n.61 del 13 aprile 2017 recante la revisione dei percorsi dell'Istruzione professionale e il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, e i decreti attuativi successivi;
- l'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2019 che approva il Nuovo Repertorio delle figure nazionali dei titoli di Istruzione e formazione professionale;

- i provvedimenti emanati, o in via di definizione, alla luce dell'emergenza epidemiologica in corso:

a) Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, articolo 1, lettera d);

b) DPCM 23 febbraio 2020, recante *Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*;

c) DPCM 8 marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, articolo 1, lettera h);

d) DPCM del 26 aprile 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, articolo 1, lettera l);

e) il Decreto Legge n. 22 dell'8 aprile 2020, recante *Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*, al quale le Regioni e le Province autonome hanno presentato una serie di emendamenti;

f) DPCM del 17 maggio 2020, recante *Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*;

g) il DECRETO-LEGGE del 19 maggio 2020, n. 34 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (c.d. "Rilancio") che all'art. 91 comma 2 dichiara comunque validi i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP, IFTS e ITS) anche qualora non sia stato effettuato il numero minimo di ore previste dalla

vigente normativa. Per il corrente anno formativo si deroga al LEP di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 226/2005 relativo alle 990 ore annue di lezione e al limite massimo di assenze consentite allo studente, pari ad un quarto del percorso. Il rispetto di entrambi i LEP è richiamato dall'Accordo in Conferenza delle Regioni e Province autonome del 20 febbraio 2014.

Tanto premesso, le presenti *Linee Guida per la realizzazione degli Esami conclusivi dei percorsi IeFP* mirano a garantire uniformità alle misure adottate – o da adottare - dalle Regioni, tenuto conto degli elementi minimi previsti dall'Accordo in Conferenza delle Regioni e Province autonome del 20 febbraio 2014, cui si aggiungono:

1. **Modalità di conduzione degli esami**: gli esami si terranno in presenza, ove possibile, oppure a distanza;

2. **Tipologia delle prove d'esame a distanza e modalità di svolgimento**: le prove a distanza potranno consistere in un colloquio individuale orale e/o nella predisposizione e presentazione di un elaborato/manufatto/project work/prova prestazionale/progetto, facendo ricorso a strumenti tecnologici che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità della procedura;

3. **Verifica dei requisiti infrastrutturali informatici**: è opportuno verificare il possesso di un'adeguata dotazione informatica da parte degli studenti e le condizioni di connessione alla rete.

4. **Professioni regolamentate**: per i percorsi formativi di IeFP che hanno un legame con le professioni regolamentate, laddove non sia possibile verificare le competenze pratiche in presenza, si rinvia all'Accordo in Conferenza delle Regioni e Province autonome recante "*Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria*", approvato dalla Conferenza nella seduta del 21 maggio 2020 Prot. n. 20/90/CR5/C9.

Rimangono salvi, tra gli altri, gli elementi dell'Accordo in Conferenza delle Regioni e Province autonome del 20 febbraio 2014 relativi alla composizione delle Commissioni d'esame e al calendario delle prove.

Roma, 21 maggio 2020